

automobilistica nel caso in cui ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

- a) il furto o la demolizione sono avvenuti entro il termine utile per il pagamento di ciascun periodo tributario;
 b) entro sessanta giorni dal furto o dalla consegna per la demolizione è stata presentata domanda di annotazione al pubblico registro automobilistico.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, se la tassa è già stata corrisposta è ammesso rimborso.

Art. 8 ter⁽²⁾
Massa rimorchiabile

1. A far data dal 1 gennaio 2004 le tasse automobilistiche regionali dovute in relazione alla massa rimorchiabile non si applicano agli autoveicoli adibiti al trasporto di cose con massa complessiva fino a sei tonnellate.

Art. 9
 Norma di copertura finanziaria

1. Alle minori entrate derivanti dal presente provvedimento, stimate per l'anno 2003 nell'importo di euro 150.000,00, si fa fronte con la seguente variazione al bilancio di previsione 2003:

- Entrate in diminuzione:
 UPB. n. 111 "Imposte e tasse", per euro 150.000,00;
- Uscite in diminuzione:

UPB. n. 731 "Sistema di gestione delle entrate tributarie ed extratributarie - Spese correnti", per euro 150.000,00.

2. Per gli anni successivi, all'onere per le minori entrate stimate in 500.000,00 euro annui, si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 10
 Relazione annuale

La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione della legge nella quale sono evidenziati:

- a) l'attività svolta dalla Giunta regionale per sensibilizzare i potenziali beneficiari;
- b) l'ammontare delle tasse automobilistiche effettivamente riscosse in rapporto alle previsioni di bilancio;
- c) il numero degli autoveicoli esentati di cui all'articolo 3, comma 1, suddivisi per tipologia;
- d) il numero dei beneficiari di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 e l'ammontare delle esenzioni concesse;
- e) il numero e l'ammontare delle sanzioni irrogate previste dall'articolo 4, comma 4.

NOTE

- 1) Articolo inserito con l.r. 58/2003, art. 3.
- 2) Articolo inserito con l.r. 58/2003, art. 4.
- 3) Articolo così sostituito con l.r. 62/2004, art. 1.

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2004, n. 63

Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

IL CONSIGLIO REGIONALE
 ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
 promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Capo I
 Principi generali

Art. 1 - Finalità

Capo II
 Disposizioni in materia di formazione

Sezione I
 Disposizioni in materia di formazione professionale e politiche del lavoro

Art. 2 - Interventi in materia di politiche del lavoro e integrazione sociale

Art. 3 - Uguaglianza di opportunità nell'accesso ai percorsi formativi

Art. 4 - Promozione della cultura professionale e dell'imprenditorialità

Art. 5 - Responsabilità sociale delle imprese

Sezione II
 Disposizioni in materia di formazione del personale regionale

Art. 6 - Formazione del personale

Capo III
 Disposizioni in materia di sanità e assistenza

Art. 7 - Consenso informato ai trattamenti terapeutici

Art. 8 - Modalità attuative

Art. 9 - Patologie invalidanti

Art. 10 - Compiti delle aziende unità sanitarie locali in materia di scelta dell'orientamento sessuale o della identità di genere

Art. 11 - Finanziamento degli interventi e convenzionamento con associazioni private

Capo IV

Disposizione in materia di comitato regionale per le comunicazioni

Art. 12 - Funzioni del Comitato regionale per le comunicazioni

Art. 13 - Monitoraggio

Art. 14 - Accesso

Capo V

Disposizioni in materia di attività culturali, turistiche e commerciali

Art. 15 - Promozione di eventi culturali

Art. 16 - Divieto di discriminazione nei pubblici esercizi e nei servizi turistici e commerciali

Capo I

Principi generali

Art. 1

Finalità

1. La Regione Toscana adotta, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione, politiche finalizzate a consentire a ogni persona la libera espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale e della propria identità di genere, e promuove il superamento delle situazioni di discriminazione.

2. La Regione Toscana garantisce il diritto all'autodeterminazione di ogni persona in ordine al proprio orientamento sessuale e alla propria identità di genere.

3. La Regione Toscana garantisce l'accesso a parità di condizioni agli interventi e ai servizi ricompresi nella potestà legislativa regionale, senza alcuna discriminazione determinata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

Capo II

Disposizioni in materia di formazione

Sezione I

Disposizioni in materia di formazione professionale e politiche del lavoro

Art. 2

Interventi in materia di politiche del lavoro e integrazione sociale

1. Il piano di indirizzo generale integrato di cui all'articolo 31, comma 3, della legge regionale 26 luglio

2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) favorisce l'integrazione sociale anche mediante specifiche politiche del lavoro, nel rispetto dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere.

2. Il sistema regionale per l'impiego disciplinato dalla l.r. 32/2002 sostiene le politiche per l'inserimento lavorativo delle persone discriminate per motivi derivanti dall'orientamento sessuale o dalla identità di genere.

3. I transessuali e i "transgender" sono destinatari di specifiche politiche regionali del lavoro, quali soggetti esposti al rischio di esclusione sociale di cui all'articolo 21, comma 2, lettera c), della l.r. 32/2002.

Art. 3

Uguaglianza di opportunità nell'accesso ai percorsi formativi

1. La Regione e le province garantiscono opportune misure di accompagnamento anche al fine di assicurare percorsi di formazione e di riqualificazione alle persone che risultino discriminate o esposte al rischio di esclusione sociale per motivi derivanti dall'orientamento sessuale o dalla identità di genere.

Art. 4

Promozione della cultura professionale e dell'imprenditorialità

1. In coerenza con le strategie dell'Unione europea per lo sviluppo delle risorse umane, la Regione e le province favoriscono l'accrescimento della cultura professionale correlata all'acquisizione positiva dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere di ciascuno.

2. La Regione e le province, anche attraverso il sistema regionale per l'impiego, supportano gli utenti nell'individuazione e costruzione di percorsi di formazione e inserimento lavorativo che valorizzino le qualità individuali e li indirizzano agli strumenti per la promozione e l'avvio di nuove imprese.

Art. 5

Responsabilità sociale delle imprese

1. Le associazioni rappresentative dei diversi orientamenti sessuali e identità di genere, che non abbiano fini di lucro, sono da considerarsi parte interessata ai sensi della definizione 6 della norma "Social Accountability (SA) 8000".

2. L'azienda in possesso della certificazione "Social Accountability (SA) 8000" deve consentire ai soggetti di

cui al comma 1 lo svolgimento di verifiche di conformità delle condizioni di lavoro presso l'azienda ai criteri di cui al punto 5 (Discriminazione) di "Social Accountability (SA) 8000".

3. La Commissione regionale permanente tripartita di cui all'articolo 23 della l.r. 32/2002, anche su segnalazione motivata di una delle associazioni di cui al comma 1, propone alle aziende inadempienti le azioni correttive ai sensi della definizione 5 di "Social Accountability (SA) 8000" ed i rimedi opportuni.

Sezione II

Disposizioni in materia di formazione del personale regionale

Art. 6

Formazione del personale

1. La Regione promuove l'adozione di modalità linguistiche e comportamentali ispirate alla considerazione e rispetto per ogni orientamento sessuale e identità di genere e individua altresì l'adozione di tali modalità tra gli obiettivi delle attività di formazione del personale dei suoi uffici ed enti.

2. La Regione attiva iniziative specifiche ed emana direttive da inserire nella programmazione delle attività di cui al comma 1.

3. Gli organi regionali tengono conto dei principi di cui all'articolo 1 nella redazione di codici di comportamento dei propri dipendenti.

Capo III

Disposizioni in materia di sanità e assistenza

Art. 7

Consenso informato ai trattamenti terapeutici

1. Ciascuno ha diritto di designare la persona a cui gli operatori sanitari devono riferirsi per riceverne il consenso a un determinato trattamento terapeutico, qualora l'interessato versi in condizione di incapacità naturale e il pericolo di un grave pregiudizio alla sua salute o alla sua integrità fisica giustifichi l'urgenza e indifferibilità della decisione.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai minori di anni diciotto.

3. Nel caso di ricovero ospedaliero in strutture pubbliche o private è fatto obbligo agli operatori sanitari di verificare l'avvenuta manifestazione della dichiarazione, di cui al comma 1, e di darvi attuazione.

4. La manifestazione di volontà, di cui al comma 1, garantisce altresì alla persona designata di prestare assistenza al malato in ogni fase della degenza, nel rispetto delle modalità definite dai regolamenti delle strutture di ricovero e cura.

5. La richiesta di un trattamento sanitario, che abbia ad oggetto la modificazione dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere per persona maggiore degli anni diciotto, deve provenire personalmente dall'interessato, il quale deve preventivamente ricevere un'adeguata informazione in ordine allo scopo e natura dell'intervento, alle sue conseguenze ed ai suoi rischi.

Art. 8

Modalità attuative

1. La Regione, con proprio regolamento, disciplina le modalità per rendere la dichiarazione di volontà di cui all'articolo 7, comma 1.

2. Il regolamento disciplina in particolare:

- a) la forma della dichiarazione;
- b) le procedure per l'acquisizione della dichiarazione da parte delle strutture sanitarie competenti;
- c) le modalità attraverso le quali la persona che deve essere sottoposta a un determinato trattamento terapeutico, qualora non abbia reso la dichiarazione di cui al comma 1 nella forma e secondo le procedure di cui alle lettere a) e b), può rendere una dichiarazione di volontà di contenuto ed effetti equivalenti, da registrare nella cartella clinica;
- d) l'informazione agli utenti;
- e) la costituzione e la gestione di una banca dati;
- f) le garanzie a tutela della "privacy" degli utenti.

Art. 9

Patologie invalidanti

1. La Regione garantisce il diritto di condurre un'esistenza libera e dignitosa a tutte le persone affette da patologie che comportino, anche in via temporanea, significative riduzioni dell'autosufficienza e necessità continuativa di prestazioni ospedaliere.

2. La Regione inserisce tra gli obiettivi della programmazione sanitaria:

- a) la promozione di campagne di prevenzione specificamente orientate a categorie di cittadini sovraesposti all'insorgenza delle patologie, di cui al comma 1;
- b) l'attuazione di interventi per il mantenimento dell'autonomia e dell'autosufficienza residua e per l'eventuale recupero degli esiti invalidanti;
- c) la realizzazione di un sistema di servizi di assistenza domiciliare integrata e di spedalizzazione domiciliare.

Art. 10

Compiti delle aziende unità sanitarie locali in materia di scelta dell'orientamento sessuale o della identità di genere

1. Le aziende unità sanitarie locali (aziende USL) assicurano adeguati interventi di informazione, consulenza e sostegno per rimuovere gli ostacoli alla libertà di scelta della persona circa il proprio orientamento sessuale o la propria identità di genere.

2. Le aziende USL e le altre amministrazioni pubbliche promuovono altresì il confronto culturale sulle tematiche familiari per favorire, senza pregiudizio delle diverse identità e dei diversi orientamenti sessuali, l'eguaglianza di opportunità di ogni genitore nell'assunzione di compiti di cura ed educazione dei propri figli nel rispetto dei diritti dei minori.

Art. 11

Finanziamento degli interventi e convenzionamento con associazioni private

1. La Regione promuove l'attivazione degli interventi, di cui all'articolo 10, destinando appositi fondi del piano sanitario regionale.

2. Allo scopo di promuovere iniziative di particolare rilievo sociale sui temi della discriminazione e di istituire circuiti di informazione e di solidarietà tra gli utenti, le aziende USL possono stipulare convenzioni con le associazioni e i gruppi rappresentativi dei diversi orientamenti sessuali e identità di genere.

Capo IV

Disposizioni in materia di comitato regionale per le comunicazioni

Art. 12

Funzioni del Comitato regionale per le comunicazioni

1. Il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) tiene conto dei principi di cui all'articolo 1 nell'esercizio delle funzioni proprie, attribuite dall'articolo 29 della legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni).

Art. 13

Monitoraggio

1. Il CORECOM, nell'ambito delle funzioni di monitoraggio di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a), numero 5), della l.r. 22/2002, effettua la rilevazione sui

contenuti della programmazione televisiva e radiofonica regionale e locale eventualmente discriminatori rispetto alla pari dignità riconosciuta ai diversi orientamenti sessuali e identità di genere della persona.

Art. 14

Accesso

1. Il CORECOM, nell'ambito delle funzioni di disciplina dell'accesso radiofonico e televisivo regionale, di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b), numero 1), della l.r. 22/2002, garantisce adeguati spazi di informazione ed espressione in ordine alla trattazione delle tematiche di cui alla presente legge.

Capo V

Disposizioni in materia di attività culturali, turistiche e commerciali

Art. 15

Promozione di eventi culturali

1. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, favoriscono l'offerta di eventi culturali e forme di intrattenimento aperte ai diversi stili di vita, così come caratterizzati, tra l'altro, dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere, dalle condizioni personali, opinioni religiose e identità etniche degli utenti.

Art. 16

Divieto di discriminazione nei pubblici esercizi e nei servizi turistici e commerciali

1. Gli esercenti di pubblici esercizi non possono rifiutare le loro prestazioni, né erogarle a condizioni deteriori rispetto a quelle praticate alla generalità degli utenti senza un legittimo motivo e in particolare, fra l'altro, per motivi riconducibili all'orientamento sessuale o all'identità di genere.

2. Il divieto di cui al comma 1 è esteso agli esercenti di professioni turistiche e di imprese commerciali.

3. Le funzioni di vigilanza e di controllo sulla osservanza dei divieti, di cui ai commi 1 e 2, sono esercitate dai comuni.

4. Chiunque contravvenga ai divieti di cui ai commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 516,00 euro a un massimo di 3.098,00 euro.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di os-

servarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 15 novembre 2004

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 10.11.2004.

LEGGE REGIONALE 16 novembre 2004, n. 64

Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale.

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Attività della Regione
- Art. 4 - Repertori regionali
- Art. 5 - Iscrizione ai repertori regionali
- Art. 6 - Banca regionale del germoplasma
- Art. 7 - Rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche
- Art. 8 - Circolazione di materiale genetico
- Art. 9 - Coltivatore custode
- Art. 10 - Registro regionale delle varietà da conservazione
- Art. 11 - Contrassegno
- Art. 12 - Regolamento di attuazione
- Art. 13 - Norma finanziaria
- Art. 14 - Monitoraggio e valutazione
- Art. 15 - Entrata in vigore, abrogazioni

Art. 1 Oggetto e finalità

1. La Regione Toscana preserva e tutela sotto il profilo economico, scientifico e culturale il patrimonio di razze e varietà locali come definite dall'articolo 2.

2. Le razze e varietà locali appartengono al patrimonio naturale di interesse agrario, zootecnico e forestale della Toscana.

3. La Regione Toscana promuove e garantisce l'uti-

lizzazione collettiva del patrimonio di razze e varietà locali effettuata attraverso la rete di conservazione e sicurezza di cui all'articolo 7.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini della presente legge sono considerate razze e varietà locali, e di seguito denominate risorse genetiche:

- a) specie, razze, varietà, cultivar, popolazioni, ecotipi e cloni originari del territorio toscano;
- b) specie, razze, varietà, cultivar, popolazioni, ecotipi e cloni che, seppure di origine esterna, sono stati introdotti da lungo tempo nel territorio toscano ed integrati tradizionalmente nella sua agricoltura e nel suo allevamento;
- c) specie, razze, varietà, cultivar, popolazioni ed ecotipi derivanti dalle precedenti per selezione massale;
- d) specie, razze, varietà, cultivar, popolazioni ed ecotipi originari del territorio toscano ma attualmente scomparsi in Toscana e conservati in orti botanici, allevamenti o centri di ricerca in altre regioni o paesi.

Art. 3 Attività della Regione

1. La Giunta regionale esercita la propria attività di tutela e valorizzazione delle risorse genetiche:

- a) favorendo le iniziative, pubbliche o private, tendenti a preservare e ricostituire le risorse genetiche, a diffonderne la conoscenza, il rispetto, l'uso ed a valorizzarne i prodotti;
- b) assumendo direttamente iniziative volte alla tutela ed alla valorizzazione di tali risorse.

2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva appositi programmi d'intervento nei quali sono stabilite le attività e le iniziative che si ritiene necessario attivare ed incentivare, sono determinati i criteri di accesso ai benefici, la misura degli incentivi e le relative modalità di attuazione.

Art. 4 Repertori regionali

1. Le risorse genetiche sono iscritte in appositi repertori regionali, di seguito denominati repertori, tenuti dall'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale (ARSIA).

2. I repertori sono organizzati secondo criteri e caratteristiche tecniche che consentano l'omogeneità e la confrontabilità con analoghi strumenti esistenti a livello nazionale ed internazionale.

3. L'iscrizione nei repertori di risorse genetiche a